



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 834 DEL 27 luglio 2017

Oggetto: istanze di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentate dalla Clamar di Bongiorno Calogero e dalla Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe – Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino impianti del Palacongressi di Agrigento - CIG 6921584FCB - Importo a base di gara: € 336.236,17 – S.A. Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento

PREC 163/17/L

Bando di bara – definizione della categoria di lavori

Qualora l'esigenza dell'amministrazione nell'affidamento del contratto sia di ottenere un'attività di manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente è corretta la definizione della categoria di lavori nella categoria OG11

d.p.r. n. 207/2010, allegato A

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 21436 del 9 febbraio 2017, presentata dall'impresa Clamar di Bongiorno Calogero, relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale veniva contestata la previsione nel bando di gara che ascrive l'oggetto delle lavorazioni alla categoria OG11, anziché alle categorie OS3 e OS30, determinando un vulnus alle legittime aspettative di coloro che, pur essendo in possesso delle categorie specialistiche concretamente previste negli elaborati tecnici dell'appalto, non possono partecipare alla gara in ragione del richiesto possesso della categoria OG11 del bando;

VISTA la documentazione di gara e, nello specifico, il bando al punto II.2 in cui stabilisce che le lavorazioni oggetto dell'appalto attengono ad impianti tecnologici, inquadrandoli nella categoria OG11, classifica II, a qualificazione obbligatoria e subappaltabile entro il 30%;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15 maggio 2017;

VISTA, altresì, l'istanza di parere prot. n. 50187 del 5 aprile 2017, presentata dall'impresa Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe, anch'essa relativa alla procedura di gara in epigrafe, con la quale veniva contestata invece l'aggiudicazione alla gara a causa di un errore materiale commesso durante le operazioni di gara;

VISTA la nota di integrazione del contraddittorio inviata alle parti in data 5 giugno 2017;

VISTA la nota prot. n. 79374 del 9 giugno 2017, con la quale la seconda società istante ha rappresentato di aver risolto la controversia con la stazione appaltante, chiedendo l'annullamento della relativa richiesta di parere;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO, dunque, che per quanto riguarda i profili oggetto di contestazione dell'istanza presentata dalla Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe, essi sono superati e quindi non saranno oggetto di specifica trattazione,

RILEVATO che sulla questione di cui all'istanza dell'impresa Clamar può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO, preliminarmente, che la corretta individuazione della categoria prevalente è fondamentale in una gara di appalto di lavori pubblici, onde scongiurare il rischio di porre in essere un *vulnus* al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, che una non corretta individuazione comporterebbe, precludendo la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto;

CONSIDERATO che è principio generale in materia di contratti pubblici, che questa Autorità ha più volte ribadito, quello secondo cui l'indicazione delle categorie generali o speciali e della classifica alle quali appartengono le opere da appaltare è specifico compito del progettista che deve procedere alla corretta individuazione delle lavorazioni di cui l'intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in categorie e classifiche, sulla base delle vincolanti indicazioni contenute negli articoli 60 e seguenti del d.p.r. n. 207/2010 e non è invece rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (parere n. 172 del 24 ottobre 2012, parere n. 16 del 29 luglio 2014);

RILEVATO che tale principio è stato ribadito anche in sede di redazione del Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 relativo all'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori - Contratti di importo superiore a euro 150.000 euro - Offerta al prezzo più basso, come si evince dalla relativa nota illustrativa;

CONSIDERATO che, al fine di individuare la categoria prevalente di un appalto di lavori è necessario tener conto anche del computo metrico estimativo, nonché del capitolato tecnico, e di tutti gli allegati alla documentazione di gara (parere n. 16 del 29 luglio 2014);

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha indetto una procedura per *«l'affidamento di lavori di manutenzione e ripristino impianti del Palacongressi di Agrigento che ha per oggetto l'esecuzione della manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria, degli impianti elettrici, dell'impianto di riscaldamento al fine di conservare e preservare l'efficienza e la sicurezza degli impianti stessi»*, comprendendo i lavori descritti dettagliatamente nel capitolato d'appalto e nel computo metrico e, per tale ragione, ha richiesto il possesso della qualificazione nella categoria OG11, anziché nelle categorie OS3 e OS30;

CONSIDERATO che la categoria OG11 riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, del d.p.r. n. 270/2010, «la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30» e che, invece, la categoria OS3 attiene agli impianti idro-sanitari e antincendio e la OS30 riguarda gli impianti elettrici;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che la stazione appaltante, vista la tipologia di lavori da affidare, possa avere l'esigenza di un'attività di manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, e per tale ragione aver richiesto la qualificazione nella categoria OG11;

CONSIDERATO, infine, che con riferimento al principio dell'assorbimento fra categorie generali e specializzate, l'Autorità ha ampiamente chiarito che esso funziona solo in un verso e, cioè, esclusivamente in ordine alla qualificazione in OG11, che consente la partecipazione alle gare nelle quali è richiesta la qualificazione nelle categorie specializzate componenti. Così è previsto in modo esplicito dall'articolo 79, comma 16, del d.p.r. n. 207/2010. E ciò proprio in virtù della declaratoria dell'OG11 (che riguarda l'esecuzione delle lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 in modo coordinato e interconnesso funzionalmente, lavorazioni non eseguibili separatamente) e della circostanza che chi possiede la OG11 sa eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 e, quindi, a maggior ragione può eseguire le lavorazioni in modo separato e distinto e non coordinato; viceversa, l'impresa qualificata in OS3, OS28 e OS30 non dimostra, solo perché in possesso delle tre qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni in modo coordinato e interconnesso funzionalmente. In altri termini, OS3 + OS28 + OS30 non è uguale a OG11 (parere n. 177 del novembre 2013);

RITENUTO di poter confermare, nel caso di specie, l'orientamento già espresso nelle menzionate pronunce;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che quando l'esigenza dell'amministrazione nell'affidamento del contratto sia di ottenere un'attività di manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente è corretta la definizione della categoria di lavori nella categoria OG 11 ,

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2017

Il segretario Maria Esposito